

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Marchio controverso:* Marchio comunitario denominativo «BIMBO» — Domanda di registrazione n. 11 616 414

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2014 nel procedimento R 251/2014-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, pronunciare una sentenza in cui si dichiara il carattere sufficientemente distintivo, sia esso intrinseco o acquisito con l'uso, del marchio richiesto, accogliere il presente ricorso e ordinare che si proceda a registrare la domanda di marchio comunitario n. 11 616 414 «BIMBO» nella classe 30 della classificazione internazionale; e
- condannare alle spese del presente procedimento e al rimborso dei costi sostenuti per il ricorso amministrativo dinanzi all'UAMI chi si opponga a tale domanda.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

---

## **Ricorso proposto il 22 gennaio 2015 — Wolf Oil/UAMI — SCT Lubricants (CHEMPIOIL)**

**(Causa T-34/15)**

(2015/C 089/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Wolf Oil Corp. (Hemiksem, Belgio) (rappresentanti: P. Maeyaert e J. Muyldermans, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* UAB SCT Lubricants (Klaipeda, Lituania)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Richiedente:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «CHEMPIOIL» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 076 327

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 31 ottobre 2014 nel procedimento R 1596/2013-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e l'interveniente alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Wolf Oil.

**Motivi invocati**

- Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 75 e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio****(Causa T-35/15)**

(2015/C 089/47)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, per quanto riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, per quanto riguarda la ricorrente;
- condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, in quanto la ricorrente non sarebbe mai stata sentita prima dell'adozione delle sanzioni controverse.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto di esercitare un'attività professionale.